

REGOLAMENTO (CEE) N. 2871/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1993

recante apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 400 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione negli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno indire una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 400 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione negli altri Stati membri;

considerando che la situazione del mercato del frumento tenero panificabile è caratterizzata da un raccolto del 1993 sensibilmente ridotto e, di conseguenza, da prezzi anormalmente elevati rispetto ai prezzi di sostegno; che, vista la situazione, è opportuno non tener conto del prezzo di mercato ai fini della valutazione delle offerte e fissare quindi un prezzo minimo superiore al prezzo d'intervento;

considerando che, dato il lungo periodo di ammasso per talune partite rimesse in vendita sul mercato, si ravvisa l'opportunità di offrire agli eventuali acquirenti determinate garanzie circa la qualità del prodotto;

considerando inoltre che, in materia di controllo, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁵⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco procede ad una gara permanente per la messa in vendita sul mercato

interno di 400 000 t di frumento tenero panificabile ai fini della loro trasformazione negli altri Stati membri.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, in particolare quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, alla presente gara si applicano le seguenti modalità particolari:

- gli offerenti si impegnano a trasformare i quantitativi di frumento tenero panificabile negli altri Stati membri;
- la trasformazione deve essere effettuata al più tardi il 31 marzo 1994, salvo casi di forza maggiore;
- l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione pari a 20 ECU/t presso l'organismo d'intervento tedesco a garanzia del rispetto delle condizioni di cui al primo e al secondo trattino. Detta cauzione deve essere costituita al più tardi entro due giorni feriali successivi alla data in cui è stata loro notificata la dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicatario.

Articolo 2

1. Gli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino, sono considerati esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽⁶⁾ e sono considerati soddisfatti soltanto se l'aggiudicatario fornisce la prova di avervi ottemperato.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione dei cereali di cui al presente regolamento negli Stati membri indicati nell'articolo 1 deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera effettuata al momento della consegna del frumento tenero panificabile in un magazzino situato in uno degli Stati membri menzionati all'articolo 1.

Articolo 3

All'atto del ritiro dei cereali da parte dell'aggiudicatario, l'organismo d'intervento preleva un campione in contraddittorio per ciascuna partita, in base al metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽⁷⁾.

Qualora l'analisi evidenzi una differenza notevole tra la qualità dei cereali prelevati e la descrizione della qualità riportata nel bando di gara, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'aggiudicatario può rifiutare la merce.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.